



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0002377 P-4.22.1
del 12/03/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) - COM(2017) 753.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Salute, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

p.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO 4

Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

OGGETTO DELL'ATTO: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

- **Codice della proposta: COM(2017) 753 del 02/02/2018.**
- **Codice interistituzionale: 2017/0332(COD).**
- **Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Salute.**

Premessa: finalità e contesto

La qualità delle acque destinate al consumo è stata fin dagli anni Ottanta al centro di politiche specifiche dell'Unione europea, le quali hanno garantito alla maggior parte dei cittadini europei un facile accesso ad acqua potabile, salubre e pulita.

Oggetto della proposta in esame è la rifusione della direttiva 98/83/CE, modificata da ultimo con la direttiva (UE) 2015/1787. La rifusione è stata scelta in quanto tecnica legislativa più in linea con l'impegno assunto nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016.

La direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, rappresenta l'atto legislativo attraverso cui, attualmente, viene assicurata la protezione dei consumatori dagli effetti negativi derivanti dal consumo di acqua contaminata. In generale, la direttiva è stata applicata in modo corretto negli Stati membri, garantendo acqua salubre e pulita per uso umano. Tuttavia, i criteri di protezione in essa definiti, in particolare i parametri per il monitoraggio della qualità delle acque potabili, risalgono a più di 20 anni fa, pertanto richiedono un processo di revisione e un adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche: ciò si rende necessario per stabilire se sussistano ancora elevati standard di sicurezza a tutela delle risorse idropotabili e, quindi, della salute pubblica.

Oltre l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, l'esigenza di rifusione nasce, altresì, dalla necessità di rivedere altre aree suscettibili di miglioramento della direttiva 98/83/CE, e segnatamente: lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione nelle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano.

Inoltre, la proposta di revisione richiamata in esame costituisce una strategia di risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", presentata nel dicembre 2013, che in particolare chiede alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di *"assicurare a tutti i cittadini il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari e di intensificare il proprio impegno per garantire un accesso universale*

all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari". L'iniziativa prevede, difatti, l'introduzione di misure volte a garantire a tutti l'accesso a un livello minimo di approvvigionamento idrico, in linea anche con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, in particolare, con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 ("Ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti").

Sebbene la direttiva 98/83/CE riguardi specificamente la qualità delle acque potabili, va evidenziato che il corpus legislativo che regola la sicurezza delle acque nell'Unione europea è ad oggi costituito anche da norme relative alla raccolta e al trattamento delle acque reflue urbane, all'approvazione delle sostanze chimiche, alla gestione delle emissioni industriali e dei corpi idrici transfrontalieri: nel complesso, la proposta in oggetto è coerente con questi settori, in particolare con la direttiva quadro in materia di acque, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva sui nitrati. La proposta dedica specifica attenzione alle misure di tutela della captazione dell'acqua destinata al consumo umano, integrando in particolare gli articoli 6, 7, e 8 della direttiva quadro acque, concernenti i requisiti per l'identificazione e il controllo dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile e per la designazione delle aree protette che contengono tali corpi idrici, inoltre integra l'articolo 11 della medesima direttiva, che impone agli Stati membri di stabilire programmi di misure comprendenti strategie di protezione delle zone di estrazione di acqua potabile.

La proposta, oltre a rientrare nel piano dell'Unione per la transizione verso un'economia circolare, contribuirà a conseguire l'obiettivo prioritario 3 del 7° programma d'azione in materia di ambiente fino al 2020 ("*proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere*"). Inoltre, grazie alle novità introdotte in materia di comunicazione dei dati di qualità, servirà ai fini dell'obiettivo prioritario 4 (secondo il quale il pubblico deve avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale). La proposta rimanda in tal senso direttamente alle direttive 2003/4/CE25 e Inspire, e garantisce la coerenza con le prescrizioni ivi contenute.

Tra i principali elementi qualificanti della proposta emergono i seguenti.

- Adozione di approccio più olistico alla gestione/valutazione del rischio. Esso prevede misure lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla zona di estrazione alla distribuzione, ed è volto ad integrare l'approccio attuale fondato sostanzialmente sul monitoraggio delle acque distribuite e, quindi, a colmare il divario tra estrazione e approvvigionamento dell'acqua. Esso rafforza i criteri che presiedono alla prevenzione sanitaria e alla tutela della salute umana dai pericoli connessi alla contaminazione delle acque in ogni fase della filiera idro-potabile, dall'ambiente di captazione al trattamento, all'adduzione alla distribuzione domestica.
- Impatto positivo sull'ambiente. La proposta di revisione supporterà la transizione verso un'economia circolare, fornendo un supporto per la gestione efficiente e sostenibile della risorsa idropotabile. Le misure introdotte contribuiranno a ridurre il consumo energetico e le perdite d'acqua evitabili, oltre ad aumentare il livello di fiducia dei consumatori nella qualità dell'acqua di rubinetto, riducendo (presumibilmente) il consumo di acqua imbottigliata.
- Riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri. L'attuazione della proposta semplificherà i processi di controllo e la comunicazione dei relativi risultati conseguiti, consolidando l'automazione, riducendo la frequenza delle relazioni e sviluppando dati più pertinenti.
- Accesso dei consumatori alle informazioni. Le disposizioni volte a migliorare la disponibilità di informazioni sull'acqua potabile per i consumatori rientrano nella strategia della Commissione per il mercato digitale, che è indirizzata a fornire al pubblico informazioni chiare in materia ambientale in ogni Stato membro.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione

L'Unione ha competenza concorrente con gli Stati membri relativamente alla regolamentazione degli aspetti ambientali e sanitari nel settore idrico. In particolare, la proposta in esame rispetta il principio di attribuzione in base all'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 130 S del trattato che istituisce la Comunità europea). Si tratta della stessa base giuridica della direttiva oggetto di rifusione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta in esame, rifusione della direttiva 98/83/CE, stabilisce norme generali a livello di Unione europea, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. In particolare, l'obiettivo di protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, si esplica stabilendo standard qualitativi minimi a livello di Unione e obblighi minimi di controllo da rispettare, allo scopo di garantire la salubrità e la sicurezza delle acque potabili. La proposta introduce anche novità in materia di comunicazione, accesso all'acqua, trasparenza e provvedimenti correttivi in caso di mancato rispetto degli standard. A livello nazionale, gli Stati membri mantengono l'autonomia nelle modalità di attuazione delle disposizioni previste (ad esempio, il tipo di provvedimenti correttivi e i programmi di controllo).

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto individua una serie di misure da adottare a livello dell'Unione perché più adatte e più efficaci sotto il profilo dei costi/efficacia. Dette misure sono riassunte di seguito:

- riesame e aggiornamento dell'elenco dei parametri, in linea con le conoscenze scientifiche più aggiornate, nonché introduzione dell'approccio basato sul rischio per tutti i fornitori di acqua, indipendentemente dalle dimensioni;
- miglioramento dell'accesso dei consumatori a informazioni trasparenti e aggiornate;
- miglioramento e semplificazione della comunicazione dei risultati dei controlli;
- superamento degli ostacoli esistenti al libero commercio in seno alla UE di materiali a contatto con l'acqua potabile;
- miglioramento dell'accesso per tutti all'acqua destinata al consumo umano, assicurandola anche ai gruppi vulnerabili ed emarginati. Tale disposizione lascia agli Stati membri la facoltà di decidere le modalità più consone alle specifiche situazioni locali. Questa scelta è in linea con i principi di proporzionalità e sussidiarietà in quanto, anche se il principio generale è fissato a livello dell'Unione, gli Stati membri conservano un ampio margine di discrezionalità su come meglio assicurare l'accesso all'acqua.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva.

Il primo obiettivo della proposta è, infatti, quello di elevare il livello della qualità dell'acqua potabile e dei relativi controlli, introducendo un approccio olistico di analisi dei rischi e incrementando l'elenco dei parametri chimici e microbiologici di base, anche riadattandone i valori sulla base dei recenti progressi tecnici e scientifici. La direttiva, quindi, contribuisce ad armonizzare la qualità delle acque in Europa, favorendo in tal modo anche quegli Stati membri più piccoli, che non sempre possiedono le risorse e le competenze necessarie e si aspettano che l'Unione continui a statuire un approccio armonizzato in questo settore, soprattutto in considerazione dell'importanza dell'accesso all'acqua potabile nella sua dimensione di diritto umano.

Gli obiettivi della direttiva, a motivo della portata o degli effetti della sua azione, rivestono carattere di urgenza in risposta a un'esigenza ormai pressante di tutelare la salute dei consumatori dai rischi

derivanti da potenziali pericoli di contaminazione dell'acqua potabile e di adottare misure di prevenzione volte a salvaguardare la qualità della stessa.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le novità introdotte dalla proposta in esame rientrano nella politica di interesse nazionale, che in Italia ha consentito di anticipare l'adozione dell'approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio e ha permesso di introdurre, tramite il D.M. 17.06.2017, l'obbligo di implementazione di "Piani di Sicurezza dell'Acqua - PSA" (*Water Safety Plans - WSP*).

Anche in relazione alla necessità di armonizzare le disposizioni sui materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile, previste dalla direttiva in esame, l'Italia sta ridefinendo, con la predisposizione di un nuovo decreto, le norme di tale settore, soprattutto attraverso l'introduzione di un sistema di certificazione di parte terza e di approvazione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta prevede l'applicazione dell'approccio basato sul rischio entro 3 anni per i grandi gestori idropotabili, mentre i piccoli gestori disporranno di 6 anni per attuarlo. In Italia questa differenza temporale di applicazione non sarà contemplata, ed è previsto come termine ultimo di attuazione il 2025. Gli elementi principali di criticità per i quali possono essere previste richieste di modifiche, sono di seguito riportati.

- Aggiornamento dei parametri (Allegato I): tale aspetto, soprattutto per quanto concerne i sottoprodotti di disinfezione, sia per i valori di parametro adottati che per i termini di entrata in vigore, può avere un impatto imprevedibile sul territorio nazionale e fare incorrere nel rischio di compromettere, nel breve/medio periodo, la disinfezione delle acque e, quindi, il livello attuale di protezione della salute dei consumatori in diverse aree del Paese.
- Eliminazione dei "parametri indicatori" (Allegato I, parte C): alla base di questa modifica vi è la constatazione che le informazioni fornite dai parametri indicatori non sono di carattere sanitario ma descrivono aspetti utili per i consumatori (sapore, colore, anioni, cationi ecc.). Tuttavia, la loro eliminazione potrebbe determinare notevoli difficoltà nella gestione/valutazione del rischio in caso di non conformità, causando possibili restrizioni d'uso anche in assenza di rischi per la salute.
- Eliminazione della possibilità di concedere "deroghe" alla direttiva in esame: in talune circostanze la concessione di deroghe può rappresentare l'unica via percorribile per garantire l'approvvigionamenti idro-potabili in specifiche circostanze territoriali.
- Regolamentazione sui materiali a contatto (art. 10): con la nuova proposta viene spostata l'attenzione dall'insieme dei materiali e reagenti impiegati in tutta la filiera acquedottistica ai soli materiali da costruzione impiegati all'interno degli edifici, ovvero quelli specificati nel Regolamento (UE) n. 305/2011. L'Italia è attualmente impegnata nella revisione dell'attuale D.M. 174/2004 sulla qualità dei materiali a contatto con acqua potabile e presenterà nei prossimi mesi una proposta di regolamentazione nazionale basata sull'approvazione dei materiali previa certificazione di terza parte, in analogia a simili approcci elaborati da altri Paesi, come ad esempio il "Sistema dei 4MS" (Francia, Germania, Olanda e Regno Unito).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Sebbene i benefici per la salute derivanti dalla direttiva non possano essere quantificati, dalla valutazione si è desunto che nel complesso i benefici sembrano superare di gran lunga i costi.

I costi e gli effetti previsti dall'applicazione della nuova direttiva saranno per la maggior parte a carico dei gestori idrici (nel nostro paese ciò sarà in ultima analisi a carico dei consumatori attraverso la tariffa). È escluso il rischio di un costo proibitivo dell'acqua potabile e l'eventuale aumento previsto per i consumatori potrebbe essere compensato dal ridotto consumo di acqua imbottigliata, da un più

elevato livello di sicurezza e qualità delle acque fornite tramite rete di distribuzione, da un livello di servizio idrico migliorato e da un sistema di informazioni più completo e aggiornato.

Non si prevede alcuna incidenza sul bilancio UE, in quanto si prevede che la proposta possa essere attuata nel quadro delle attuali dotazioni della Commissione e dell'Agenzia europea dell'ambiente e non siano necessarie risorse supplementari.

Dalla valutazione d'impatto emerge che i costi amministrativi per le autorità nazionali sono da considerarsi trascurabili o in riduzione: ad esempio, la semplificazione degli obblighi di comunicazione comporterà una riduzione dei costi operativi dell'ordine di 0,35 milioni di euro annui. In Italia, inoltre, una migliore ripartizione delle risorse può derivare dall'introduzione dell'approccio per la sicurezza dell'acqua, che permetterà di ottimizzare e meglio indirizzare, sulla base di valutazioni del rischio credibili, i programmi di controllo interni ed esterni, che ad oggi sono applicati in modo orizzontale in base ai volumi di acqua forniti, con monitoraggio di una serie di parametri fissa, indipendente dalla valutazione di eventi pericolosi o di pericoli specifici per una data filiera idro-potabile.

In relazione al possibile impatto finanziario a livello nazionale, si riportano di seguito gli aspetti di maggior rilievo.

a) Introduzione di un approccio basato sul rischio (artt. 7-10).

L'incremento dei costi per la gestione idrica non è quantificabile. Occorre tuttavia sottolineare che i controlli e la comunicazione dei parametri senza rilevanza pratica, come avviene tutt'oggi, comportano costi significativi, in particolare se occorre prenderne in esame un numero importante. L'adozione di un approccio basato sul rischio e, quindi, l'introduzione di frequenze flessibili per i controlli, offrirebbe potenziali opportunità di riduzione dei costi pur senza pregiudicare la salute pubblica o altri benefici. La flessibilità nella frequenza dei controlli riduce inoltre la raccolta di dati che forniscono poche o nessuna informazione sulla qualità dell'acqua potabile.

Come precedentemente accennato, l'Italia ha già intrapreso l'approccio basato sul rischio, introducendo l'obbligo di implementazione dei PSA. L'approccio è stato anche considerato, con incentivazioni, nei sistemi di gestione idrica dalla ARERA (già AEEGSI), attraverso la RQTI (Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato).

Ai fini dell'implementazione dei PSA, in sede di Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica, seduta del 30 maggio u.s., è stata condivisa la scadenza del 2025 per tutti i tipi di gestori idrici, che risulta in linea con le scadenze previste per i grandi gestori dalla proposta di revisione. Da parte del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, sono già in atto azioni di supporto alle attività di richiesta di attivazione dei PSA, ivi compreso uno specifico corso di formazione nazionale per l'implementazione dei predetti piani.

L'implementazione dei PSA all'interno del sistema idrico nazionale e la loro procedura di approvazione da parte delle autorità competenti, hanno comunque un notevole impatto finanziario sui gestori idrici che distribuiscono acque potabili sul territorio nazionale (2.306 gestori, di cui 1.975 in economia e 331 specializzati), tenendo conto che soprattutto i sistemi specializzati possono gestire centinaia di acquedotti e per ognuno di essi va elaborato un PSA. In termini di costi, tale impatto è difficilmente quantificabile allo stato attuale, anche se si prevede che, con procedure trasparenti, i costi sarebbero riconosciuti e remunerati in fattura dagli utenti del servizio idrico integrato, soprattutto in forza dei notevoli benefici in termini di qualità e sicurezza del servizio di erogazione. Oltre i costi di implementazione, anche i costi relativi alla procedura di approvazione dei PSA da parte delle autorità competenti e quelli legati al loro mantenimento, potrebbero essere sostenuti dal gestore idro-potabile, come già avviene in altri Paesi.

b) Miglioramento dell'accesso alle informazioni al pubblico (art. 14).

Sebbene molte componenti del sistema di informazione siano già esistenti a livello territoriale (raccolta dati informatizzati da parte delle Regioni/Province autonome; georeferenziazione delle fonti di approvvigionamento e delle infrastrutture da parte di molti gestori idro-potabili), il miglioramento della trasparenza e delle informazioni fornite al consumatore comporterà per l'amministrazione pubblica un incremento dei costi, non quantificabile, dovuto soprattutto alla

necessità di strutturare e mantenere a livello centrale, presso il Ministero della Salute, un sistema informativo di raccolta dati permanente sulla qualità delle acque potabili, con armonizzazione delle procedure di raccolta e di trasmissione dei dati dal territorio nazionale, continuamente aggiornato e fruibile dai cittadini. Tuttavia, in considerazione del fatto che tale sistema informativo andrebbe a integrare quello già in fase di realizzazione presso il Ministero della salute, i costi previsti saranno contenuti entro livelli accettabili.

c) Aggiornamento dei parametri:

L'impatto finanziario dovuto all'aggiornamento/revisione dei parametri non è quantificabile. E' tuttavia presumibile che ci saranno costi aggiuntivi dovuti principalmente al monitoraggio di diversi parametri, anche aggiuntivi rispetto agli attuali previsti, tuttavia permane la potenziale opportunità di riduzione dei costi associata alla flessibilità dei controlli nell'approccio basato sul rischio.

d) Regolamentazione sui materiali a contatto (art. 10).

Anche l'impatto finanziario dovuto all'omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano, non è quantificabile.

Come accennato in precedenza, l'Italia è attualmente impegnata nella revisione dell'attuale D.M. 174/2004 sulla qualità dei materiali a contatto con acqua potabile e presenterà nei prossimi mesi una proposta di regolamentazione nazionale basata sull'approvazione dei materiali previa certificazione di parte terza, in analogia a simili approcci elaborati da altri Paesi, come ad esempio il "Sistema dei 4MS" (Francia, Germania, Olanda e Regno Unito). Le principali attività che concorreranno a queste spese saranno presumibilmente la strutturazione e il funzionamento di un sistema di certificazione e approvazione di sostanze, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le acque potabili; a regime tale sistema è finanziato dagli operatori economici che richiedono la certificazione/approvazione dei prodotti. La strutturazione di tale sistema (già operante in diversi Stati membri) è comunque richiesta dalla direttiva in esame, a prescindere dalle diverse soluzioni negoziali.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Le modifiche apportate dalla proposta di direttiva in esame richiedono la rifusione del corrente *corpus* legislativo sulle acque destinate al consumo umano, con abrogazione del D.Lgs. 31/2001 e *s.m.i.* e recepimento della nuova direttiva.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali e/o sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nessun effetto sostanziale sulle competenze regionali e delle autonomie locali e/o sull'organizzazione della pubblica amministrazione, rispetto alla precedente direttiva 98/83/CE e alla relativa legislazione di recepimento nazionale (D.Lgs 31/2001 e *s.m.i.*). E' previsto un riassetto delle funzioni e delle procedure soprattutto in relazione all'approvazione dei PSA e alla ridefinizione dei controlli interni e esterni.


4. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si presume un aumento della fiducia dei consumatori nell'acqua di rubinetto con le modifiche introdotte dal nuovo articolo 14 (avvio delle campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell'acqua potabile)

L'adozione delle misure necessarie per migliorare l'accesso per tutti all'acqua destinata al consumo umano, assicurandola anche ai gruppi vulnerabili ed emarginati, rafforzerà i diritti fondamentali alla vita e alla dignità umana e supporterà la necessità di beneficiare di adeguate condizioni di vita.

L'obbligo imposto a grandi e piccoli fornitori di acqua di utilizzare l'approccio basato sul rischio ridurrà la necessità di trattamento e, di conseguenza, il consumo di energia e la quantità di sostanze chimiche rilasciate nell'ambiente. Inoltre consentirà ai gestori idro-potabili di ottimizzare i programmi di controllo attraverso l'introduzione di frequenze flessibili, con potenziali opportunità di riduzione dei costi di monitoraggio.

La regolamentazione sui materiali che entrano in contatto con le acque potabili garantirà una maggiore efficienza e sicurezza nell'impiego dei medesimi da parte dei gestori idro-potabili, con notevoli vantaggi per la salute dei consumatori.


II DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio D'Amario

II DIRETTORE DELL'UFFICIO 4
f.to ()* Dott. Pasqualino Rossi

Il responsabile del procedimento
f.to ()* Dott. Gerardo Califano

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa. ai sensi dell'art. 3, comma 2. del D.lgs. n. 39/1993"

TABELLA DI CORRISPONDENZA (art. 6, comma 5 della l. 234 del 2012)		Commento
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) - 2017/0332 (COD)	Normativa nazionale vigente (D.Lgs 31/2001 e s.m.i.)	Invariato Sono necessarie le seguenti modifiche all'articolo 2 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i., per rispondere ai requisiti della proposta di direttiva: - (a) <i>acque destinate al consumo umano (modificato il punto 1, eliminato il punto 2);</i> - (b) <i>impianto di distribuzione domestico;</i> - (c) <i>gestore (voce sostituita da quattro voci distinte, (3), (4), (5) e (6) della proposta di direttiva;</i> - <i>aggiunte le voci (7) "locali prioritari" e (8) "gruppi vulnerabili ed emarginati"</i>
Art. 1 - Obiettivo Art. 2 - Definizioni	Articolo 1 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i. Articolo 2 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	
Art. 3 - Esenzioni	Articolo 3 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	Sono necessarie integrazioni relative alle acque destinate al consumo umano preveniente da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m ³ al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.
Art. 4 - Obblighi generali Art. 5 - Standard qualitativi	Articolo 4 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i. Articolo 11 (b) del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	Invariato nei contenuti. L'articolo definisce le responsabilità dello Stato, al punto (b) recepisce il comma 2 dell'articolo 5 della proposta di direttiva
Art. 6 - Punti in cui i valori devono essere rispettati	Articolo 5 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	È necessaria la modifica dell'articolo 5 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i. per rispondere ai requisiti della proposta:

		<ul style="list-style-type: none"> - il comma 1(c) dell'articolo deve essere modificato, per recepire il variato campo di applicazione della proposta di direttiva. La voce "acque confezionate in bottiglie o contenitori" deve essere sostituita con "acque di sorgente" e deve essere eliminata la voce "o introdotte nei contenitori"; - il comma 1(d) deve essere eliminato.
Art. 7 - Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio		Deve essere inserito un articolo che recepisca specificamente il nuovo approccio
Art. 8 - Valutazioni dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano		Deve essere inserito un articolo che recepisca specificamente il nuovo approccio
Art. 9 - Valutazione del rischio connesso alla fornitura		Deve essere inserito un articolo che recepisca specificamente il nuovo approccio
Art. 10 - Valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica		Deve essere inserito un articolo che recepisca specificamente il nuovo approccio
Art. 11 - Controllo	Articolo 6 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i. Articoli 7 e 8 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	È necessaria la modifica dell'articolo 6 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i. In particolare, le specifiche sui programmi di controllo devono riaccordarsi con le modifiche introdotte dall'approccio di valutazione dei rischi.
Art. 12 - Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso	Articolo 10 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	È necessaria la modifica dell'articolo 10 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i. per rispondere ai requisiti della proposta. In particolare devono essere integrate nel comma 4 dell'articolo le specifiche relative all'informazione ai consumatori.
Art. 13 - Accesso all'acqua destinata al consumo umano		Deve essere inserito un articolo che recepisca gli indirizzi prescritti dalla proposta
Art. 14 - Informazioni al pubblico	Articolo 17 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	

Art. 15 - Informazioni relative al monitoraggio dell'attuazione		È necessaria la modifica dell'articolo per rispondere ai requisiti della proposta
Art. 16 - Accesso alla giustizia		Deve essere inserito un articolo per recepire la proposta
Art. 17 - 20		Non vengono recepiti nella normativa nazionale, sono relativi alle procedure di valutazione e revisione della direttiva a livello comunitario
Ex Art. 9 - Deroghe	Articolo 13 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	L'articolo deve essere abrogato
Ex Art. 10 - Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali	Articolo 9 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	L'articolo deve essere abrogato
Ex Art. 13 - Informazione e presentazione di relazioni (soppresso)	Articolo 17 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	Articolo da modificare per recepire le nuove prescrizioni, come evidenziato più sopra
Ex Art. 14 - Calendario per la messa in conformità (soppresso)	Articolo 15 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	L'articolo deve essere modificato alla luce delle tempistiche di adeguamento previste per l'attuazione dei PSA
Ex Art. 15 - Casi eccezionali (soppresso)	Articolo 16 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	L'articolo deve essere abrogato
Ex Art. 16 (Abrogazione), 17 (Recepimento nel diritto interno) e 18 (Entrata in vigore)		Non vengono recepiti nella normativa nazionale, sono relativi all'abrogazione, recepimento ed entrata in vigore delle direttive rifiuse
Art. 21 - Sanzioni	Articolo 19 del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	L'articolo deve essere modificato per aggiornare le fattispecie attualmente definite nel testo vigente alla nuova direttiva con inserimento di nuove fattispecie e aggiornamento dei regimi sanzionatori.
Art. 22 - 24 (Recepimento/Abrogazione/Entrata in vigore)	Articolo 20 D.Lgs 31/2001 e s.m.i.	Articoli relativi a recepimento, abrogazione ed entrata in vigore della direttiva, sono recepiti nella sezione <i>norme transitorie e finali</i> del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.
Art. 25 - Destinatari (Ex Art. 19)		L'articolo non deve essere recepito nella normativa nazionale

Allegato I	Allegato I D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.	L'allegato deve essere sostituito integralmente con l'Allegato I della nuova direttiva
Allegato II	Allegato II D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.	L'allegato deve essere sostituito integralmente con l'Allegato II della nuova direttiva
Allegato III	Allegato III D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.	L'allegato deve essere sostituito integralmente con l'Allegato III della nuova direttiva
Allegato IV		Deve essere inserito un nuovo allegato per recepire integralmente l'Allegato IV della nuova direttiva



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Ufficio 4
PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Ministero della Salute
DGPRE

0007413-P-09/03/2018

I.4.c.c.17



All'Ufficio 5 - DG COREI
c.a. Dott.ssa Maria Grazia Pompa
c.a. Dott.ssa Anna Di Nicola

Classifica: I.4.c.c.17

OGGETTO: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

- Codice della proposta: COM(2017) 753 del 02/02/2018.
- Codice interistituzionale: 2017/0332(COD).
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Salute.

Per i seguiti di competenza, si trasmette l'unita relazione riguardante la proposta di direttiva l'oggetto, richiesta dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE.

Si trasmette altresì la tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione europea e le norme nazionali vigenti, di cui all'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

II DIRETTORE DELL'UFFICIO 4
f.to (*) Dott. Pasqualino Rossi

Il responsabile del procedimento
f.to (*) dott. Gerardo Califano

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"